



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

RG. 57/2023 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 198/2023

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 21.09.2023**

Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:

- dott. Bruno Casciarri	Presidente
- dott. Lucio Munaro	Giudice
- dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al numero 198-1/2023 R.G. P.U. promossa

da

Annamaria Sartor, con l'Avvocato Michela Bressan

RICORRENTE

Il Tribunale,

letto il ricorso proposto da Annamaria Sartor ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo la ricorrente residente a Vidor (Tv),

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente, evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII,

ritenuto che la ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, CCII perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
 - ha debiti per oltre euro 720.000,00,
 - è titolare *pro quota* di immobili e percepisce redditi di modesto importo,
- ritenuto che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,



che non vi sia luogo per l'adozione di provvedimenti urgenti poiché il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali si produce, ex artt. 150 e 270, comma 5, CCII, dal giorno della dichiarazione (in questa sede disposta) della liquidazione controllata dei beni,

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Annamaria Sartor, nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e l'avv. Niccolò Manildo quale liquidatore,

ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

asigna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII,

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale,

dispone che la notifica della sentenza alla ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 19 settembre 2023

Il giudice rel.
Clarice Di Tullio

Il Presidente
dott. Bruno Casciarri

Registrato a Treviso
il
n..... serie.....
pagato €...../.....
f.to il Funzionario

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5dafde657
Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ae32fe498618c0935c70411cf196c5



Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6ef4956fb3f75

